

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06338/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Alleghe Funivie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Magaldi, con domicilio eletto presso il
suo studio in Treviso, via Olivi n. 34;

contro

Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Tofana S.r.l., Funivia Plan De Corones S.r.l., V&F S.r.l., Il Kaberlaba S.r.l., non
costituiti in giudizio;

Carosello Tonale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Fedrizzi, Remo Tarolli, con
domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere

dei Mellini n. 24;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa sospensione dell'efficacia,

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato;
- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;
- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;
- per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata;
- dei verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di

innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell'11.06.2025, non notificati;

- della nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alleghe Funivie S.p.a. il 12/6/2026:

previa sospensione dell'efficacia

- del "Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato

- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;

- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata;
- dei verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell'11.06.2025, non notificati;
- della nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

ed ora, in forza dei presenti motivi aggiunti, anche:

- del verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato non notificati e “conosciuti” in data 07.04.2026;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale S.p.a. il 29/6/2026:

- a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763);
- b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769);
- c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo e di Carosello Tonale S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso, anche alla luce della documentazione versata in atti, necessitano di un meditato approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 22 dicembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm., dovendosi individuare come tali tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, rivendicando la ricorrente un maggior punteggio per i criteri di valutazione A e B pari complessivamente a 90 punti (cfr. pag. 13 del ricorso), che cumulato al punteggio (di almeno 4 punti) che le spetterebbe per i criteri premiali (cfr. pag. 15 del ricorso) la collocherebbe al primo posto della graduatoria (scavalcando la prima classificata, che ha totalizzato 90 punti);

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato

disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il contributo") collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 22 dicembre 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con

l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO